

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Parte Divulgante	FRIULPRESS – SAMP SPA a socio unico Via Zona Industriale 5, Sesto al Reghena (PN), Italia, in persona dell'amministratore delegato Andrea Vezzani		
Parte Ricevente	Nome:	C.F./P.I	
	Indirizzo:	Azienda:	
Luogo e data	Sesto al Reghena (PN), Italia, il//		
Art. 1 Obiettivo	Il presente Accordo di Riservatezza intende disciplinare il trattamento di tutte le Informazioni Confidenziali (come sotto definite) che la Parte Divulgante metterà a disposizione della Parte Ricevente. La Parte Ricevente potrà accedere all'area di produzione e/o all'area tecnica e/o al magazzino e/o agli uffici e/o ad altri locali di proprietà della Parte Divulgante, allo scopo di esaminare una possibile collaborazione di comune interesse e/o fornire alla Parte Divulgante servizi o beni. Per questo motivo la Parte Divulgante potrebbe trovarsi nella situazione di dover rivelare alla Parte Ricevente alcune informazioni tecniche, produttive, commerciali o di altro tipo, che la Parte Ricevente dovrà considerare come confidenziali.		
Art. 2 Informazioni Confidenziali	Per "Informazione Confidenziale" si intende qualsiasi tipo di informazione, sia essa presente in documenti scritti che comunicata oralmente, relativa alla Parte Divulgante, alle sue relazioni commerciali, alla sua Capogruppo, alle sue società sussidiarie e affiliate. Si intendono "Informazioni Confidenziali" le informazioni tecniche, scientifiche, commerciali, legali, finanziarie e ogni altro tipo di informazioni, dati, materiali e simili riguardanti prodotti disponibili, futuri o proposti, disegni, materiale promozionale inedito, costi e informazioni su prezzi e liste clienti, processi, formule, tecnologie di produzione, contratti, fascicoli di produzione, relazioni commerciali, clienti, fornitori, strategie di marketing e simili, campioni di prodotto, nonché qualsiasi informazione interna al codice computer, disegni, specifiche, stampate, rapporti tecnici, corrispondenza ecc. Parimenti, ogni tipo di attività e di informazione di cui la Parte Ricevente viene a conoscenza mentre si trova all'interno dei locali della Parte Divulgante; anche tale informazione devono essere trattate come confidenziali. Tra le informazioni riservate non rientrano le informazioni che (i) sono o diventano di dominio pubblico per una causa diversa dalla rivelazione da parte della Parte Ricevente, (ii) che erano accessibili alla Parte Ricevente su base non confidenziale ancor prima della loro rivelazione da parte della Divulgante o da Agenti della Parte Divulgante.		
Art. 3 Non Divulgazione	Per un periodo di dieci (10) anni dalla data della rivelazione, la Parte Ricevente (i) è tenuta a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali, (ii) ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie per proteggerle, (iii) a non far uso di nessuna di esse per un fine diverso da quelli indicati nel presente documento, (iv) a non rivelare Informazioni Confidenziali a nessuna parte fisica o giuridica e (v) a non duplicarle o riprodurle, parzialmente o interamente, a meno che la Parte Ricevente non ottenga un preventivo consenso scritto dalla Parte Divulgante. La Parte Ricevente, in assenza del predetto consenso, è da considerarsi responsabile nel caso in cui riveli a terzi Informazioni Confidenziali.		
Art.4 Proprietà intellettuale	Il presente Accordo non implica alcun accordo di licenza o alcun altro diritto da parte della Parte Ricevente di utilizzare brevetti, loghi, marchi, modelli o altre proprietà industriali e/o intellettuali della Divulgante.		
Art. 5 Obbligo di rivelazione all'Autorità Giudiziaria Art. 6 Legge	Nel caso in cui alla Parte Ricevente sia richiesto dall'Autorità Giudiziaria, di rivelare un'Informazione Confidenziale, la Parte Ricevente è tenuta a dare tempestiva comunicazione di tale richiesta o esigenza alla Parte Divulgante. Qualora la Parte Ricevente dovesse essere costretta per via di un procedimento giudiziale a rivelare informazioni riservate, questa dovrà limitarsi a rivelare solo quanto strettamente necessario, e fare il possibile affinché queste vengano trattate come informazioni riservate. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversia avente ad oggetto la violazione delle obbligazioni nascenti dal presente accordo le parti dichiarano che per la risoluzione sarà competente		
applicabile e Foro competente	esclusivamente il foro di Pordenone. Il presente Accordo viene firmato in duplice originale.		
Art. 7 Clausola finale	in presente Accordo viene firmato in dup.	nce originale.	
	Parte Divulgante	Parte Ricevente	
Nome: Andrea Vezzani		Nome:	
Firma:	Muyh	Firma:	
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano espressamente di approvare tutte le clausole del presente Accordo, ed in particolare l'Art. 6 – Legge Applicabile e Foro Competente.			
Parte Divulgante		Parte Ricevente Nome:	
Firma:		Firma:	